

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 6.12.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 16.12.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 18.12.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona riduce la sanzione dell'ammenda ad €10.000,00 Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Salvatore Mezzacapo, – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**3. RICORSO FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CHIEVO VERONA DEL 6.12.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Frosinone Calcio di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELCHIORRI FEDERICO SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Cagliari Calcio di Cagliari riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Melchiorri Federico a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 14 gennaio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio